



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

COORDINAMENTO AFFARI GENERALI
UFFICIO STATUTO, REGOLAMENTI ED ELEZIONI

IL PRORETTORE VICARIO

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Molise ed in particolare l'art. 47;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 gennaio 2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 febbraio 2018;
CONCLUSO il procedimento per l'emanazione del Regolamento Elettorale di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 - E' emanato il Regolamento Elettorale di Ateneo che disciplina le modalità per l'elezione dei titolari degli organi nonché quelle relative all'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali e, ove previste, negli organi consultivi, di garanzia e di controllo.

Art. 2 – Il Regolamento Elettorale di Ateneo entra in vigore a far data dal presente provvedimento.

IL PRORETTORE VICARIO
Prof. Marco MARCHETTI

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)



Allegato "A" al D.R. n. 109 del 9.02.18

REGOLAMENTO ELETTORALE DI ATENEO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il Regolamento elettorale di Ateneo

1. Il Regolamento elettorale di Ateneo stabilisce le modalità di elezione degli organi di governo e di controllo dell'Università degli Studi del Molise, di seguito denominata Università o Ateneo.

TITOLO II - NORME ELETTORALI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 2

Definizione professori di ruolo e docenti

1. Alla luce delle norme di cui al presente regolamento e se non diversamente stabilito, per professori di ruolo si intendono i professori di prima e seconda fascia, per docenti si intendono i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 3

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni degli Organi e delle rappresentanze si svolgono secondo le prescrizioni degli articoli successivi.
2. Il Rettore, salvo quanto previsto dal successivo art. 18, indice le elezioni con proprio decreto e dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito avviso contenente l'indicazione specifica delle norme relative alle elezioni da svolgere e le eventuali istruzioni sul procedimento elettorale, pubblicato almeno venti giorni prima delle votazioni.
3. Tale avviso è pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell'Università in apposita sezione dedicata. Tale modalità di pubblicazione si applica a tutte le procedure di cui ai successivi articoli se non diversamente stabilito.
4. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere preferenze in numero non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere con arrotondamento all'unità superiore.
5. L'elezione degli Organi monocratici sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto.
6. Le elezioni delle rappresentanze negli Organi collegiali, a eccezione di quelle studentesche, sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto.
7. Le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi collegiali sono valide se ha votato almeno il 10% degli aventi diritto.

Art. 4

Elettorato attivo e passivo

1. Salvo diverse disposizioni contenute nel presente Regolamento o in norme speciali hanno diritto all'elettorato attivo i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato nonché i ricercatori a tempo determinato dell'Università che alla data delle votazioni abbiano da svolgere un periodo di servizio almeno pari a sei mesi, il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonché quello con rapporto di lavoro a tempo determinato che alla data delle votazioni abbia da svolgere un periodo di servizio almeno pari a sei mesi.
2. Ha diritto all'elettorato passivo lo stesso personale a tempo indeterminato in servizio alla data di indizione delle elezioni. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori di ruolo e ai ricercatori a tempo indeterminato che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Ha diritto al solo elettorato attivo il personale dell'Ateneo in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio, ovvero comandato, distaccato, collocato fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria in seguito a situazioni di incompatibilità. Tale limitazione permane per tutto il periodo delle richiamate situazioni.
4. E' escluso dall'elettorato, sia attivo sia passivo, il personale sospeso dal servizio, anche in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare.
5. Si applicano in ogni caso le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente alla data del decreto di indizione delle votazioni.

Art. 5

Elenchi degli elettori

1. Gli elenchi degli elettori, relativi ai professori di ruolo ed ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato e al personale tecnico-amministrativo, sono compilati sulla base della documentazione esistente negli uffici competenti. Tali elenchi sono resi pubblici almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni mediante pubblicazione degli stessi nell'apposita sezione dedicata sul sito web di Ateneo.
2. I ricorsi avverso l'inclusione o la mancata inclusione negli elenchi di cui al comma precedente possono essere proposti al Rettore entro dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi. Il Rettore decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni.
3. Per l'elezione del Rettore la competenza a decidere in materia di esclusioni è del Decano dei professori di prima fascia.
4. Eventuali variazioni degli elenchi degli elettori sono rese note immediatamente e comunque entro il giorno delle votazioni.

Art. 6

Assemblea elettorale

1. L'Ateneo assicura a tutti i candidati, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, condizioni paritarie per la partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di esprimersi nell'apposita assemblea di categoria da tenersi in locali idonei.

2. La data dell'assemblea elettorale di cui al comma precedente è fissata dal Rettore nel decreto di indizione delle elezioni. Fanno parte dell'assemblea tutti gli aventi diritto al voto. L'assemblea, prima dell'inizio dei lavori, procede all'elezione del Presidente e successivamente procede alla discussione dei programmi e delle proposte presentate.

Art. 7

Incompatibilità

1. Per le incompatibilità si fa riferimento al relativo articolo del Regolamento Generale di Ateneo e alla normativa vigente.
2. L'avviso che fissa la convocazione del corpo elettorale prescrive le condizioni alle quali possa essere ammessa la candidatura di chi si trovi in posizione di incompatibilità alla data delle votazioni.

Art. 8

Seggi elettorali

1. Il seggio elettorale è costituito con decreto rettorale, almeno cinque giorni prima della data stabilita per le operazioni di voto. Nel caso in cui si debba procedere all'elezione di rappresentanze di categorie diverse potrà essere costituito un seggio unico.
2. Ogni seggio è composto, di norma, dal Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di Vice-presidente e l'altro con funzioni di Segretario. Salvo che non sia diversamente disposto, i componenti del seggio sono scelti tra il personale dell'Università interessato alle elezioni e nominati con il decreto rettorale di costituzione del seggio.
3. In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice-presidente. Il seggio opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti di cui almeno uno con la carica di Presidente o di Vice-presidente.

Art. 9

Informazione elettorale

1. Nel periodo che intercorre dalla pubblicazione dell'avviso che dispone la convocazione del corpo elettorale fino al penultimo giorno precedente quello di svolgimento delle votazioni, l'Università pone a disposizione, su richiesta dei candidati o del corpo elettorale, le aule necessarie per lo svolgimento di assemblee.
2. In ogni caso l'attività di informazione elettorale deve essere conforme ai principi ed ai metodi sanciti nella legislazione vigente.

Art. 10

Svolgimento e orario delle votazioni

1. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in un'unica giornata e sempre a scrutinio segreto.
2. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali è fissato nell'avviso che dispone la convocazione del corpo elettorale. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.
3. Al seggio elettorale possono accedere per le operazioni di voto solo coloro che risultano iscritti

negli elenchi dei votanti e per il tempo necessario all'espressione del voto.

Art. 11

Operazioni di voto

1. Il voto degli elettori è espresso in via ordinaria con modalità telematica, garantendo la segretezza, la certezza e l'unicità dell'espressione di voto, nonché le ponderazioni previste dal presente regolamento.
2. Qualora non sia possibile procedere all'espressione di voto con modalità telematica le operazioni di voto si svolgeranno in modalità cartacea.
3. Le operazioni di voto si svolgono mediante:
 - a) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto, e conseguente identificazione mediante un valido documento di identificazione o mediante conoscenza personale per attestazione di uno dei componenti del Seggio;
 - b) firma dell'elettore sull'apposito registro;
 - c) consegna all'elettore della busta contenente i codici identificativi (login e password) o, in caso di votazioni cartacee, della scheda elettorale caratterizzante la tipologia di elettorato e della matita copiativa in dotazione al Seggio;
 - d) entrata dell'elettore nell'apposita cabina, ed espressione del voto mediante l'esclusivo utilizzo degli strumenti messi a disposizione da parte della Commissione di Seggio;
 - e) in caso di votazioni con modalità cartacea, successiva chiusura della scheda, riconsegna della stessa ad uno dei componenti della Commissione di Seggio, che la introdurrà in presenza dell'elettore nell'apposita urna sigillata.
4. Le votazioni avvengono garantendo la segretezza del voto con le modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia elettorale.
5. Le contestazioni insorte sulle operazioni elettorali sono decise dal Presidente della Commissione di Seggio, che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o contestazioni degli interessati.
6. Nel caso di impedimento fisico anche temporaneo, gli elettori possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o altro elettore del medesimo Seggio, dagli stessi liberamente scelto. Il Presidente del Seggio ne prende nota sul verbale. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, i cui dati identificativi devono essere riportati nel verbale.
7. Nella sala del seggio, durante la votazione, possono accedere oltre agli elettori iscritti nella lista del seggio medesimo, un rappresentante per ogni lista e un rappresentante per ogni candidato previa comunicazione, indirizzata al Rettore, entro la data di presentazione delle liste.

Art. 12

Operazioni di scrutinio nelle votazioni con modalità telematica

1. terminate le operazioni di voto si procede immediatamente allo scrutinio che si svolge in seduta pubblica.
2. Per ciascuna votazione la Commissione di Seggio:
 - a) accerta il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto come risulta dai registri firmati dagli elettori;

- b) accerta il numero dei codici identificativi consegnati agli elettori e quelli non utilizzati;
 - c) acquisisce, tramite la procedura telematica, il report dei risultati elettorali del singolo Seggio.
3. La Commissione di Seggio redige quindi apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti del Seggio.
 4. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato ed i voti validamente espressi.
 5. La Commissione di Seggio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme dei votanti, inserisce inoltre in distinti plichi le ricevute dei codici identificativi consegnati agli elettori e le buste dei codici identificativi non consegnati. Il verbale e i plichi sigillati e firmati esternamente dai componenti la Commissione sono immediatamente recapitati all'Ufficio elettorale dell'Amministrazione.
 6. Spetta alla Commissione di seggio decidere, in via definitiva, sulle contestazioni e sui reclami.

Articolo 13

Operazioni di scrutinio nelle votazioni con modalità cartacea

1. Terminate le operazioni di voto si procede immediatamente allo scrutinio che si svolge in seduta pubblica.
2. Per ciascuna votazione la Commissione di Seggio:
 - a. accerta il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto come risulta dai registri firmati dagli elettori;
 - b. accerta il numero delle schede pervenute al Seggio, il numero delle schede vidimate, il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate.
3. Le operazioni di scrutinio vengono portate a compimento senza soluzione di continuità.
4. Il voto deve essere espresso sulla scheda consegnata dal seggio, debitamente timbrata e firmata dal Presidente o dal Vice-presidente. E' nullo il voto espresso in qualsiasi altro modo. E' altresì nulla la scheda che presenti segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inequivocabile che, con essi, l'elettore abbia inteso farsi riconoscere oppure che contenga voti espressi in modo equivoco o a favore di più liste o di nomi non compresi nella lista votata.
5. Se la scheda contiene un numero di voti di preferenza superiore al numero massimo previsto, saranno nulli i voti di preferenza che, in sequenza, risultino eccedenti il numero di preferenze consentito.
6. La Commissione di Seggio redige quindi apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti del Seggio.
7. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi.
8. La Commissione di seggio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme dei votanti, inserisce inoltre in distinti plichi le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate. Il verbale e i plichi sigillati e firmati esternamente dai componenti la Commissione sono immediatamente recapitati all'Ufficio elettorale dell'Amministrazione.
9. Spetta alla Commissione di seggio decidere sulle contestazioni e sui reclami.

Art. 14

Proclamazione degli eletti

1. Il Rettore, tramite l'Ufficio elettorale dell'Amministrazione, provvede, entro quattro giorni lavorativi dalla conclusione delle operazioni di scrutinio, all'approvazione con decreto dei risultati e alla proclamazione degli eletti disponendo la pubblicazione secondo le modalità di cui all'art. 3, co. 3 del presente Regolamento.
2. Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dopo l'eventuale ripartizione dei voti alle liste, in caso di formazione delle stesse. A parità di voti, salvo il caso di presenza di liste, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
3. Entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati, ogni elettore può proporre al Rettore opposizione avverso i risultati elettorali di votazioni a cui abbia partecipato. Il Rettore, sentito il Senato Accademico, decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni e rende pubblico ogni suo provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 3, co. 3, del presente Regolamento.

Art. 15

Nomina

1. Trascorso il termine di cui al comma 3 dell'articolo precedente o, nel caso siano state proposte opposizioni, dopo la pubblicazione del provvedimento relativo alla decisione su queste ultime, il Rettore procede alla nomina degli eletti con decreto. Di questa sarà data comunicazione mediante apposito avviso pubblicato secondo le modalità di cui all'art. 3, co. 3, del presente Regolamento.

Art. 16

Elezioni suppletive

1. Il mandato degli eletti cessa allo scadere del periodo cui si riferiscono le elezioni.
2. In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti. Esaurite le graduatorie dei non eletti occorre procedere ad elezioni suppletive, fatto salvo il funzionamento degli Organi fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti. Il Rettore stabilirà la data delle elezioni suppletive anche in funzione dell'aggregazione di più operazioni elettorali.
3. Coloro che vengano nominati o risultino eletti ai sensi del precedente comma 2 restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo collegiale al quale sono stati chiamati a partecipare.
4. La decadenza dei componenti eletti negli Organi collegiali o comunque le variazioni delle condizioni personali descritte nel precedente secondo comma, devono essere tempestivamente comunicate all'Ufficio elettorale da parte del Presidente dell'organo collegiale medesimo.

Art. 17

Calcolo dei termini

1. Ove non sia diversamente stabilito per il calcolo dei termini previsti dal presente Regolamento i giorni si intendono naturali e consecutivi.

CAPO II
IL RETTORE

Art. 18

Convocazione del corpo elettorale

1. Tra il 210° e il 180° giorno antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica il Decano dei professori di I fascia, sentito il Senato Accademico, indice le elezioni e dispone la pubblicazione del relativo avviso secondo le modalità di cui all'art. 3, co. 3, del presente Regolamento. Il Decano, in caso di assenza o impedimento, è sostituito in tutte le operazioni elettorali dal professore di I fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo e, in caso di parità di anzianità di ruolo, dal professore di I fascia con maggiore anzianità anagrafica, di seguito denominato "sostituto del Decano".
2. Con lo stesso provvedimento che dispone la convocazione del corpo elettorale il decano indica, altresì, la data della prima e delle eventuali seconda, terza e quarta votazione; la composizione del seggio elettorale, che dovrà essere unico, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento; l'ubicazione nonché l'orario di apertura e di chiusura del seggio; il termine per il deposito delle candidature; la data, l'ora e il luogo dell'assemblea elettorale.
Il Decano provvede inoltre alla costituzione della Commissione di seggio ed alla proclamazione dell'eletto.

Art. 19

Elettorato passivo e presentazione delle candidature

1. La candidatura alla carica di Rettore deve essere presentata per iscritto al competente ufficio dell'Amministrazione, corredata dalla dichiarazione di opzione di impegno a tempo pieno o di impegno ad optare per questo regime in caso di elezione.
2. Sono eleggibili i professori ordinari in servizio attivo presso le Università italiane le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite nel provvedimento di indizione delle elezioni.
3. L'elettorato passivo per la carica di Rettore è riservato ai professori ordinari che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
4. L'Ufficio elettorale dell'Università, esaurita la fase di controllo sulla validità delle candidature, dispone l'immediata pubblicazione del relativo elenco secondo le modalità di cui all'art. 3, co. 3, del presente Regolamento.
5. L'eventuale ritiro della candidatura avviene mediante comunicazione sottoscritta dal candidato e depositata presso l'Ufficio elettorale dell'Università che ne dispone l'immediata pubblicazione secondo le modalità di cui all'art. 3, co. 3, del presente Regolamento.
6. Il Decano avrà cura di indire una pubblica assemblea secondo le modalità previste dall'art. 6, co. 2, del presente Regolamento nella quale i candidati esporranno i propri programmi.

Art. 20

Elettorato attivo

1. Ai sensi dello Statuto, l'elettorato attivo spetta:

- a) professori di ruolo;
 - b) ai ricercatori a tempo indeterminato nonché ai ricercatori a tempo determinato che alla data delle votazioni abbiano da svolgere un periodo di servizio almeno pari a sei mesi;
 - c) ai componenti il Consiglio degli studenti;
 - d) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nel Senato Accademico e nel Consiglio del personale tecnico-amministrativo con voto pieno e al restante personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato con voto pesato del 10% dei voti espressi.
2. Ai fini del computo dei voti del Personale Tecnico e Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, i voti conseguiti da ciascun candidato sono ponderati secondo quanto stabilito nel presente articolo. Le schede bianche e le schede nulle sono conteggiate con il medesimo criterio.
 3. Ai fini del calcolo del voto pesato di cui alla lettera d) del precedente comma, il voto riportato da ciascun candidato viene arrotondato per eccesso o per difetto all'unità.
 4. Qualora al fine del completamento dell'elettorato attivo per le elezioni del Rettore le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti non risultino costituite, ed esaurite le graduatorie dei non eletti, il Rettore in carica indice le elezioni relative ai rappresentanti di tali categorie e fissa le date in modo che le operazioni di voto si concludano almeno un mese prima di quella prevista per l'elezione del Rettore.
 5. La composizione delle rappresentanze di cui al comma precedente si determina in conformità delle norme che regolano l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo nei rispettivi Organi collegiali.

Art. 21

Votazioni

1. Le elezioni sono valide se vi prende parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
2. Nelle prime tre votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti e sarà eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori ordinari e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 22

Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano.
2. Il candidato eletto è successivamente nominato secondo le modalità previste dalla legge. Di tale atto deve essere data adeguata pubblicità mediante affissione secondo le modalità di cui all'art. 3, co. 3, del presente Regolamento.
3. Il Rettore dura in carica sei anni e il mandato non è rinnovabile.

Art. 23

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore deve essere presentata da almeno due terzi dei componenti del Senato Accademico e deve essere discussa nella prima seduta utile.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione della delibera, il Decano convoca il corpo elettorale di cui all'art. 16, co. 4, dello Statuto che entro i successivi trenta giorni deve esprimersi sulla mozione. La consultazione è valida se vota la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto ed in caso contrario si intende respinta; la mozione è approvata se ottiene la maggioranza dei votanti.
3. In caso di accoglimento della mozione di sfiducia, il Rettore decade dalla carica ed il Decano ne assume le funzioni; entro i successivi dieci giorni lo stesso attiva le procedure elettorali previste dall'art. 18 e successivi del presente Regolamento.

CAPO III

IL SENATO ACCADEMICO

Art. 24

Convocazione del corpo elettorale per il Senato Accademico

1. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dalla carica delle componenti elettive del Senato Accademico indicate nello Statuto, il Rettore indice con decreto le elezioni. Il corpo elettorale viene convocato con apposito avviso pubblicato mediante affissione secondo le modalità di cui all'art. 3, co. 3, del presente Regolamento almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni.
2. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 e seguenti del presente Regolamento.
3. Con l'avviso che dispone la convocazione del corpo elettorale il Rettore indica la data della votazione, la composizione della Commissione di seggio, l'ubicazione del seggio elettorale nonché l'orario di apertura e di chiusura del seggio stesso, le modalità (elettroniche o cartacee) di voto.

Art. 25

Elettorato attivo per il Senato Accademico

1. Al fine dell'elezione dei componenti del Senato Accademico indicati dall'art. 17, co. 1, lett. b) dello Statuto, qualora i Direttori di Dipartimento siano in numero superiore a sei l'elettorato attivo spetta ai Direttori di Dipartimento in carica alla data delle votazioni in modo da rispettare l'appartenenza alle diverse Aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo.
2. Al fine dell'elezione dei componenti del Senato Accademico indicati dall'art. 17, co. 1, lett. d) dello Statuto, l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonché quello con rapporto di lavoro a tempo determinato che alla data delle votazioni abbia da svolgere un periodo di servizio almeno pari a sei mesi.
3. Al fine dell'elezione dei componenti del Senato Accademico indicati dall'art. 17, co. 1, lett. e), f), e g) dello Statuto l'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio alla data delle votazioni.

4. Gli elenchi dell'elettorato attivo, compilati sulla base della documentazione esistente agli atti dei competenti uffici dell'Amministrazione, sono resi pubblici almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni mediante pubblicazione degli stessi nell'apposita sezione dedicata sul sito web di Ateneo. Eventuali variazioni agli elenchi saranno rese note tempestivamente.

Art. 26

Elettorato passivo per il Senato Accademico

1. Al fine dell'elezione dei componenti del Senato Accademico indicati dall'art. 17, co. 1, lett. b) dello Statuto, qualora i Direttori di Dipartimento siano in numero superiore a sei, l'elettorato passivo spetta ai Direttori di Dipartimento in carica alla data delle votazioni in modo da rispettare l'appartenenza alle diverse Aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo.
2. Al fine dell'elezione dei componenti del Senato Accademico indicati dall'art. 17, co. 1, lett. d) dello Statuto, l'elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di indizione delle elezioni.
3. Al fine dell'elezione dei componenti del Senato Accademico indicati dall'art. 17, co. 1, lett. e), f) e g) dello Statuto, l'elettorato passivo spetta, rispettivamente, ai professori ordinari, associati e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio alla data di indizione delle elezioni.
4. Relativamente alle elezioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è necessario presentare la candidatura per iscritto all'Ufficio elettorale dell'Amministrazione, entro le ore 12,00 del 7° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

L'Ufficio elettorale procederà all'accertamento della validità delle candidature.

Le candidature saranno pubblicate in apposita sezione dedicata sul sito web di Ateneo.

CAPO IV

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 27

Votazione rappresentante del personale tecnico amministrativo

1. Le votazioni per l'elezione di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, senza diritto di voto, si svolgeranno secondo le norme previste dal Capo I del presente regolamento.
2. E' necessario presentare la candidatura per iscritto al competente Ufficio dell'Amministrazione, entro le ore 12,00 del 7° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. L'Ufficio elettorale procederà all'accertamento della validità delle candidature.

Le candidature saranno pubblicate in apposita sezione dedicata sul sito web di Ateneo.

CAPO V
ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

Art. 28

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza della carica dei rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali di Ateneo il Rettore, con decreto rettorale, indice le elezioni e dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito avviso secondo le modalità di cui all'art. 3, co. 3, del presente Regolamento.
2. Con l'avviso che dispone la convocazione del corpo elettorale, il Rettore provvede ad indicare l'ubicazione del seggio elettorale; l'orario dello svolgimento delle operazioni di voto e le modalità (elettroniche o cartacee) di voto.

Art. 29

Elettorato attivo e passivo

1. Al fine dell'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali di Ateneo l'elettorato attivo spetta agli studenti dell'Università che risultino regolarmente iscritti alla data delle votazioni.
2. L'elettorato passivo spetta agli studenti che risultino regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e ai dottorati di ricerca, alla data delle presentazioni delle liste.
3. Il mandato dei rappresentanti degli studenti è biennale; quello dei rappresentanti nominati nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione è rinnovabile una sola volta.
4. Contemporaneamente all'emanazione del decreto rettorale di indizione saranno compilati, sulla base della documentazione esistente agli atti dei competenti uffici dell'Amministrazione, gli elenchi elettorali relativi all'elettorato attivo e passivo. Gli elenchi saranno resi pubblici, almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni nell'apposita sezione dedicata sul sito web di Ateneo. Gli aventi diritto al voto possono proporre ricorso al Rettore entro dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi stessi, il quale decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni. Eventuali variazioni ai predetti elenchi saranno rese note immediatamente.

Art. 30

Presentazione delle liste

1. Le liste dei candidati devono:
 - a) essere depositate presso l'Ufficio elettorale dell'Amministrazione centrale, almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni, da un elettore che ne sia firmatario e che ne è considerato presentatore ufficiale;
 - b) essere contraddistinte da una denominazione o sigla tale da non potersi confondere con altre precedentemente presentate. Nell'ipotesi in cui la denominazione o sigla di una lista risulti identica o confondibile con altra lista già presentata, l'Ufficio elettorale invita il presentatore ufficiale a modificarne la denominazione o sigla; in questo caso il presentatore ufficiale ha l'obbligo di consegnare all'Ufficio elettorale la nuova denominazione o sigla entro le ventiquattro ore successive, pena l'esclusione della lista dalle elezioni;

- c) essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati compresi nella lista, redatte mediante apposito modulo predisposto dall'Ufficio elettorale;
- d) essere corredate dalle firme di almeno dieci studenti per gli organismi a suffragio universale e cinque studenti per i restanti; i firmatari non possono sottoscrivere più liste tra loro concorrenti pena l'annullamento della firma;
- e) essere corredate dalle firme dei presentatori di lista e dei candidati che devono recare, indicati a fianco, il Dipartimento, il corso di studio cui il titolare sia iscritto e relativo anno di corso, e devono essere autenticate da funzionari dell'Amministrazione universitaria all'uopo incaricati;
- f) essere corredate dall'elenco dei candidati con l'indicazione del cognome e del nome, del Dipartimento di appartenenza, del corso di studi cui sono iscritti, nonché del numero di matricola e sono contrassegnati con numerazione progressiva al fine di determinare la precedenza nel caso di parità di voti;
- g) essere corredate dal nominativo di uno studente da designare quale scrutatore del seggio e la sua accettazione; tra tutti i nominativi degli scrutatori indicati nelle liste presentate, l'Ufficio elettorale provvederà al sorteggio di due studenti, appartenenti a liste diverse, da nominare per ciascun seggio elettorale all'uopo predisposto anche in sedi decentrate dell'Università;
- h) gli studenti, presentatori di lista e scrutatori, devono essere regolarmente iscritti alla data di presentazione delle liste stesse.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati superiore di due unità rispetto a quello degli eligendi;

2. I moduli delle liste dei candidati e degli scrutatori devono essere vidimati da un incaricato dell'Amministrazione che attesti la regolarità dell'iscrizione dei candidati, degli scrutatori e dei presentatori di lista.
3. In ogni singola votazione, ogni candidato può essere incluso in una sola lista; qualora un candidato abbia accettato la candidatura in più liste, la sua candidatura è esclusa da tutte le liste concorrenti per quell'organismo. Il candidato non può essere presentatore della lista alla quale appartiene.
4. L'Ufficio elettorale entro tre giorni lavorativi da quello di presentazione delle liste, controlla la regolarità delle stesse. Alle liste presentate regolarmente è assegnato un numero corrispondente all'ordine di presentazione. In caso di non conformità alle norme stabilite dal presente articolo, l'Ufficio elettorale invita il presentatore ufficiale della lista a modificare, nel termine perentorio di ventiquattro ore dall'invito, eventuali difetti riscontrati nella lista stessa. La mancata modifica comporta l'esclusione della lista contestata dalla tornata elettorale.
5. Entro cinque giorni lavorativi dal termine di presentazione delle liste, l'Ufficio elettorale dispone la pubblicazione delle liste riscontrate regolari, mediante avvisi nei quali esse appaiono elencate secondo l'ordine di presentazione con la relativa denominazione o sigla, nell'apposita sezione dedicata sul sito web di Ateneo. Eventuali rilievi avverso l'ammissione o l'esclusione di liste o candidati devono essere presentati al Rettore, per iscritto, entro due giorni dalla pubblicazione del citato avviso. Il Rettore si pronuncerà in merito nelle successive ventiquattro ore.

Art. 31

Elezione dei rappresentanti degli studenti

1. Il seggio elettorale è costituito con decreto rettorale, almeno cinque giorni prima della data stabilita per le operazioni di voto ed è composto, di norma, dal Presidente e dal Vice-presidente, scelto tra il personale docente e ricercatore a tempo determinato, tecnico-amministrativo, e da due scrutatori sorteggiati tra quelli designati nelle liste presentate nella tornata elettorale.
2. Presso ciascun seggio elettorale può svolgere funzioni di rappresentante di lista uno studente regolarmente iscritto per ciascuna lista presentata, su designazione del presentatore ufficiale della lista. La designazione va fatta per iscritto e deve pervenire al Rettore entro la data di scadenza per la presentazione delle liste.
3. Nell'ipotesi di votazione per liste, salvo che non sia diversamente disposto, alla proclamazione degli eletti si perviene con la seguente procedura:
 - a) il numero dei candidati da proclamare eletti, avvenuta la votazione, è individuato in base al numero dei votanti rispetto al numero degli aventi diritto al voto;
 - b) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti dalla lista stessa;
 - c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, due, e così di seguito fino alla concorrenza del numero dei candidati da eleggere;
 - d) tutti i quozienti così ottenuti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente, tra i medesimi, quelli più alti in numero uguale a quello dei candidati da eleggere. A parità assoluta dei quozienti è scelto quello a cui corrisponde la maggiore cifra elettorale della lista;
 - e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;
 - f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

Art. 32

Determinazione del numero dei rappresentanti degli studenti

1. Il decreto di indizione delle votazioni indica il numero dei rappresentanti da eleggere in seno a ciascun consesso.
2. Le elezioni sono valide se ha votato almeno il 10% degli aventi diritto.

CAPO VI

IL CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO

Art. 33

Composizione del Consiglio del personale tecnico - amministrativo

1. La composizione, la durata e le funzioni del Consiglio del personale tecnico-amministrativo sono determinate dallo Statuto secondo le modalità e criteri individuati nel Regolamento del Consiglio stesso.

Art. 34

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno quarantacinque giorni prima della data di scadenza dalla carica delle componenti del Consiglio del personale tecnico-amministrativo, il Rettore indice con decreto le elezioni. Il corpo elettorale viene convocato con apposito avviso elettorale, pubblicato secondo le modalità di cui all'art. 3, co. 3, del presente Regolamento almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 35

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dipendente dell'Università in forza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'elettorato attivo si estende al personale a tempo determinato che, alla data delle votazioni, abbia da svolgere un periodo di servizio almeno pari a sei mesi.
2. L'elettorato passivo spetta esclusivamente al personale tecnico-amministrativo assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ateneo che presenti la candidatura per iscritto al competente Ufficio elettorale dell'Amministrazione, entro le ore 12,00 del 7° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. L'Ufficio elettorale procederà all'accertamento della validità delle candidature. Le candidature saranno pubblicate in apposita sezione dedicata sul sito web di Ateneo.
3. Per le esclusioni si applicano i commi 4 e 5 del precedente art. 4.

CAPO VII

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Art. 36

Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. La composizione, la durata e le funzioni del Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sono determinate in conformità a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e dal relativo Regolamento di funzionamento.

Art. 37

Composizione

1. Il Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed i rappresentanti dell'Amministrazione, nonché i componenti supplenti, sono scelti dal Rettore tra tutte le categorie presenti in Ateneo attraverso la presentazione di candidature secondo le modalità di cui all'art. 27 del presente Regolamento.
2. Il Comitato dura in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

3. Il Presidente, scelto dal Rettore tra gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, deve possedere elevate capacità organizzative o comprovata esperienza maturata in analoghi organismi.

CAPO VIII

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Art. 38

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo per la carica di Direttore del Dipartimento spetta al Consiglio di Dipartimento.
2. Le norme concernenti il relativo elettorato passivo, le funzioni, nonché la durata della carica sono disciplinate dallo Statuto.

Art. 39

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, il Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento o, in caso di impedimento, il sostituto del Decano, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di Dipartimento per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio.
2. In caso di dimissioni del Direttore, o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro sessanta giorni.
3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio il Decano, o chi lo sostituisce, provvede a:
 - a) indicare le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b) fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione. La quarta votazione deve comunque avvenire entro trenta giorni dalla prima;
 - c) indicare il regime di incompatibilità alla carica di Direttore conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 40

Votazioni

1. Nelle prime tre votazioni il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti, risultando eletto il candidato che in quest'ultima tornata abbia conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

2. Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte un terzo degli aventi diritto. A questo fine si calcolano, se prendono parte al voto, anche i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia, in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
3. Sul buon andamento delle votazioni vigilerà il Decano del Dipartimento.

Art. 41

Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano. Della proclamazione è immediatamente informato il Rettore per il conseguente decreto di nomina da pubblicare secondo le modalità di cui all'art. 3, co. 3, del presente Regolamento.
2. Anche nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Direttore è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni.
3. Il Vice-direttore del Dipartimento viene nominato con decreto rettorale su designazione del Direttore di Dipartimento tra i professori di prima e seconda fascia del Dipartimento ai sensi dello Statuto.

CAPO IX

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Art. 42

Composizione del Consiglio di Dipartimento

1. La composizione del Consiglio di Dipartimento è disciplinata dallo Statuto.

Art. 43

Durata della carica

1. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni. Per l'elettorato attivo e passivo si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. Il rappresentante dei dottorandi, specializzandi ed assegnisti che fanno capo alla struttura dura in carica due anni e non può essere rieletto più di una volta.

Art. 44

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e del rappresentante dei dottorandi, specializzandi ed assegnisti, il Direttore del Dipartimento o, in caso di impedimento, il Vice-direttore dispone la convocazione del relativo corpo elettorale per procedere all'elezione dei rappresentanti.
2. In caso di dimissioni dei rappresentanti di cui al comma precedente o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro venti giorni.

3. Con il provvedimento che dispone la convocazione del corpo elettorale il Direttore provvede a:
 - a) indicare tutte le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b) designare, oltre al Segretario amministrativo del Dipartimento, un altro scrutatore che lo affianchi nello svolgimento delle predette operazioni, scegliendolo tra i componenti del Consiglio.

Art. 45

Proclamazione degli eletti e nomina

1. Il Direttore provvede con proprio atto alla proclamazione e nomina degli eletti a norma degli artt. 14 e 15 del presente Regolamento.

Art. 46

Elettorato attivo e passivo per le rappresentanze studentesche nella Commissione paritetica docenti-studenti

1. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti, l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio attivati presso il Dipartimento interessato alla data delle votazioni.
2. L'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai medesimi corsi di studio alla data di presentazione delle liste.

CAPO X

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

Art. 47

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo per l'elezione del Presidente del Consiglio di corso di studio è costituito dal Consiglio stesso.
2. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo del medesimo corso afferenti al Dipartimento che abbiano optato o che optino per il tempo pieno in caso di elezione e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato.
3. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo l'elettorato passivo è esteso ai ricercatori a tempo indeterminato. L'elettorato passivo è, altresì, esteso ai ricercatori a tempo indeterminato nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione. Al fine dell'elettorato passivo anche per i ricercatori a tempo indeterminato devono ricorrere le condizioni previste per i professori di ruolo.

Art. 48

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Decano dei primi di I fascia del corso di studio o, in caso di impedimento, il sostituto del Decano, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di corso di studio per procedere all'elezione del Presidente del Consiglio per il successivo triennio.
2. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio di corso di studio, o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro venti giorni.
3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio il Decano, o chi lo sostituisce, provvede a:
 - a) indicare le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b) fissare le date per le eventuali votazioni successive.

Art. 49

Votazioni

1. Nelle prime tre votazioni il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione, si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero dei voti, risultando eletto il candidato che in quest'ultima tornata abbia conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, tra candidati appartenenti alla medesima categoria, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. In caso di parità di voti, tra candidati appartenenti a categorie diverse, risulterà eletto il candidato appartenente alla categoria superiore.
2. Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. A questo fine si calcolano anche i componenti del corso di studio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, solo se prendono parte al voto.
3. Sul buon andamento delle votazioni vigilerà il Decano del corso di studio.

Art. 50

Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che ottiene la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano. Della proclamazione viene tempestivamente informato il Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.
2. Il candidato eletto è nominato con decreto del Rettore. Di tale nomina viene data pubblicità mediante avviso affisso sull'Albo di Ateneo.
3. Anche nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Presidente è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni.

CAPO XI
IL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

Art. 51

Composizione e funzioni del Consiglio di corso di studio

1. La composizione e le funzioni del Consiglio di corso di studio sono disciplinati dallo Statuto.

Art. 52

Durata della carica

1. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di studio durano in carica due anni e possono essere rieletti una sola volta.

Art. 53

Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti al corso di studio, alla data delle votazioni.
2. L'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti al corso di studio, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, alla data di presentazione delle liste.

Art. 54

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza della carica dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio, il Rettore, con decreto, indice le elezioni e dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito avviso di cui sarà data tempestiva pubblicità secondo le modalità di cui all'art. 3, co. 3, del presente Regolamento.

Art. 55

Proclamazione degli eletti

1. Al fine dell'elezione dei rappresentanti degli studenti si procede alla proclamazione degli eletti e alla nomina a norma del presente Regolamento.

CAPO XII

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 56

Elettorato attivo e passivo

1. Le norme concernenti l'elettorato attivo e passivo del Direttore della Scuola di specializzazione, le funzioni, nonché la durata della carica sono disciplinate dallo Statuto.

Art. 57

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, il Decano dei docenti di ruolo della Scuola di specializzazione o, in caso di impedimento, il sostituto del Decano, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio della Scuola di specializzazione per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio.
2. In caso di dimissioni del Direttore o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro venti giorni.
3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio il Decano, o chi lo sostituisce, provvede a:
 - a) indicare le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b) fissare le date per eventuali votazioni successive;
 - c) indicare il regime di incompatibilità alla carica di Direttore conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 58

Votazioni

1. Nelle prime tre votazioni il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti, risultando eletto il candidato che in quest'ultima tornata abbia conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, tra candidati appartenenti alla medesima categoria, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. In caso di parità di voti, tra candidati appartenenti a categorie diverse, risulterà eletto il candidato appartenente alla categoria superiore.
2. Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. A questo fine si calcolano, se prendono parte al voto, anche i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia, in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
3. Sul buon andamento delle votazioni vigileranno il Decano della Scuola di specializzazione ed il professore che svolge funzioni di Segretario del Consiglio.

Art. 59

Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano. Tale proclamazione deve essere immediatamente comunicata al Rettore per il conseguente decreto di nomina da pubblicare secondo le modalità di cui all'art. 3, co. 3, del presente Regolamento.
2. Anche nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Direttore dura in carica tre anni.

CAPO XIII
IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 60

Composizione del Consiglio della Scuola di specializzazione

1. Salvo che non sia diversamente disposto la composizione del Consiglio della Scuola di specializzazione è disciplinata dallo Statuto.
2. I rappresentanti degli specializzandi durano in carica due anni e possono essere rieletti per una sola volta anche in rappresentanza di anni di corso diversi.

Art. 61

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo per i rappresentanti degli specializzandi spetta agli specializzandi che, alla data delle votazioni, siano regolarmente iscritti all'anno di corso della Scuola di specializzazione cui si riferisce l'elezione.
2. L'elettorato passivo spetta agli specializzandi che, alla data della presentazione delle liste, siano regolarmente iscritti all'anno di corso della Scuola di specializzazione cui si riferisce l'elezione.

Art. 62

Convocazione del corpo elettorale

1. La convocazione del corpo elettorale è disposta secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
2. L'elezione dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle Scuole di specializzazione devono svolgersi contestualmente per tutte le Scuole presenti nell'Ateneo, salvo i casi di elezioni suppletive.

Art. 63

Presentazione delle liste dei candidati

1. Per la presentazione delle liste si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Art. 64

Votazioni e nomina dell'eletto

1. Al fine dell'elezione dei rappresentanti di ciascun anno di corso nei Consigli delle Scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, Capo V, del presente Regolamento, in quanto compatibili.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Il Regolamento elettorale di Ateneo

TITOLO II – NORME ELETTORALI

CAPO I – Principi generali

Art. 2 - Definizione professori di ruolo

Art. 3 - Indizione delle elezioni

Art. 4 - Elettorato attivo e passivo

Art. 5 - Elenchi degli elettori

Art. 6 - Assemblea elettorale

Art. 7 - Incompatibilità

Art. 8 - Seggi elettorali

Art. 9 - Informazione elettorale

Art. 10 - Svolgimento e orario delle votazioni

Art. 11 - Operazioni di voto

Art. 12 - Operazioni di scrutinio

Art. 13 - Operazioni di scrutinio nelle votazioni con modalità cartacea

Art. 14 - Proclamazione degli eletti

Art. 15 - Nomina

Art. 16 - Elezioni suppletive

Art. 17 - Calcolo dei termini

CAPO II – Il Rettore

Art. 18 - Convocazione del corpo elettorale

Art. 19 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature

Art. 20 - Elettorato attivo

Art. 21 - Votazioni

Art. 22 - Proclamazione dell'eletto e nomina

Art. 23 - Mozione di sfiducia

CAPO III – Il Senato Accademico

Art. 24 - Convocazione del corpo elettorale per il Senato Accademico

Art. 25 - Elettorato attivo per il Senato Accademico

Art. 26 - Elettorato passivo per il Senato Accademico

CAPO IV – Il Consiglio di Amministrazione

Art. 27 - Votazione rappresentante del personale tecnico amministrativo

CAPO V – Elezione delle rappresentanze studentesche

Art. 28 - Convocazione del corpo elettorale

Art. 29 - Elettorato attivo e passivo

Art. 30 - Presentazione delle liste

Art. 31 - Elezione dei rappresentanti degli studenti

Art. 32 - Determinazione del numero dei rappresentanti degli studenti

CAPO VI - Il Consiglio del Personale tecnico-amministrativo

Art. 33 - Composizione del Consiglio del personale tecnico-amministrativo

Art. 34 - Convocazione del corpo elettorale

Art. 35 - Elettorato attivo e passivo

CAPO VII - Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e Collegio di disciplina

Art. 36 - Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art. 37 - Composizione

CAPO VIII - Il Direttore del Dipartimento

Art. 38 - Elettorato attivo e passivo

Art. 39 - Convocazione del corpo elettorale

Art. 40 - Votazioni

Art. 41 - Proclamazione dell'eletto e nomina

CAPO IX - Il Consiglio di Dipartimento

Art. 42 - Composizione del Consiglio di Dipartimento

Art. 43 - Durata della carica

Art. 44 - Convocazione del corpo elettorale

Art. 45 - Proclamazione degli eletti

Art. 46 - Elettorato attivo e passivo per le rappresentanze studentesche nella Commissione paritetica docenti-studenti

CAPO X - Il Presidente del Consiglio di corso di studio

Art. 47 - Elettorato attivo e passivo

Art. 48 - Convocazione del corpo elettorale

Art. 49 - Votazioni

Art. 50 - Proclamazione dell'eletto e nomina

CAPO XI - Il Consiglio di corso di studio

Art. 51 - Composizione e funzioni del Consiglio di corso di studio

Art. 52 - Durata della carica

Art. 53 - Elettorato attivo e passivo

Art. 54 - Convocazione del corpo elettorale

Art. 55 - Proclamazione degli eletti

CAPO XII - Il Direttore della Scuola di specializzazione

Art. 56 - Elettorato attivo e passivo

Art. 57 - Convocazione del corpo elettorale

Art. 58 - Votazioni

Art. 59 - Proclamazione dell'eletto e nomina

CAPO XIII - Il Consiglio della Scuola di specializzazione

Art. 60 - Composizione del Consiglio della Scuola di specializzazione

Art. 61 - Elettorato attivo e passivo

Art. 62 - Convocazione del corpo elettorale

Art. 63 - Presentazione delle liste dei candidati

Art. 64 - Votazioni e nomina dell'eletto